

Studi
30

Collana diretta da
Alessandro Gebbia

Comitato scientifico:
Fiorella Bassan, Claudio Di Meola, Francesco Muzzioli, Rocco Paternostro

© 2012 Lithos Editrice
Via Vigeveno 2 – 00161 Roma
Tel. 064466297
Tel./Fax 0644237720
www.lithoslibri.eu
info@lithoslibri.eu

ISBN 978-88-97414-48-3

Paola Bianchi – Maurilio Felici

PROSPETTIVE E TRASFORMAZIONI NELLA
SOCIETÀ TARDOANTICA



Lithos

INDICE

Paola BIANCHI – Maurilio FELICI <i>Note a margine di un'occasione di programmazione per gli studi sul tardoantico</i>	7
Maurilio FELICI <i>Institutiones: tra scuola e prassi nel tardoantico</i>	9
Paola BIANCHI <i>Lo studio storico e le discipline positive: esempi di cambiamenti nello studio del diritto tardoantico.</i>	19
Paola BIANCHI <i>Spunti ricostruttivi sul lungo possesso delle terre nella tarda antichità</i>	39
Maurilio FELICI <i>Costantino restitutor urbium</i>	67
Paola BIANCHI <i>Sul lemma libertas in CTh. 1.28.4.</i>	81
Maurilio FELICI <i>Il Praefectus praetorio. Appunti su origine e vicende della carica fn alle soglie dell'epoca costantiniana</i>	107

Paola Bianchi – Maurilio Felici

NOTE A MARGINE DI UN'OCCASIONE
DI PROGRAMMAZIONE PER GLI STUDI
SUL TARDOANTICO

Paola BIANCHI
(UNIVERSITÀ DI ROMA TOR VERGATA)

LO STUDIO STORICO E LE DISCIPLINE POSITIVE: ESEMPI DI CAMBIAMENTI NELLO STUDIO DEL DIRITTO TARDOANTICO.

Il piccolo ma graziosissimo Teatro civico di Spello ha costituito, anche per il 2002, il luogo del consueto incontro della Tavola Rotonda dell'Accademia Romanistica Costantiniana, durante la quale sono emersi: la novità dei contenuti e soprattutto dell'approccio di studio; l'estensione diacronica degli argomenti; l'intersecarsi di interessi eterogenei che prospetta fruttuosi dialoghi tra centri culturali troppo sovente separati.

Nell'ambito della rivalutazione dell'esperienza tardoantica, di cui l'impegno scientifico ormai trentennale dell'Accademia Costantiniana è principale testimonianza, l'incontro di Spello si è svolto all'insegna della novità, intesa nel senso di espressa intenzione di riprendere alcuni temi dei secoli IV e V d.C.³⁷ prescindendo dagli studi personali e dai risultati in tal modo acquisiti, allo scopo di evitare i quasi inevitabili condizionamenti dovuti alle proprie indagini precedenti. Come conseguenza di particolare rilievo è apparso il fatto che specialisti della materia e, in particolare, dei temi proposti, non hanno discusso i dati ormai raccolti in anni di personale ricerca, ma, anzi, si sono posti di fronte al prossimo Convegno con la curiosità e l'entusiasmo di chi percorre nuove strade.

Questo atteggiamento acquista un rilievo particolare in un momento che vede di nuovo criticamente contrapporsi interessi 'neopandettistici' ed interessi 'storici' (per riprendere quelle vecchie, ma non sopite, *querelles* nelle quali l'aggettivo 'storico', carico di connotazioni e concezioni ideologiche, divideva romanisti e civilisti dei secoli XIX e XX³⁸). Momento

³⁷ V. *infra* 28 ss., il problema della delimitazione temporale e concettuale tra i motivi di discussione.

³⁸ Sempre attuale sembra R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987. Cfr. F. DE MARINI AVONZO, *Rileggere l'Introduzione di Orestano*, in *Labeo* 34, 1988, 209 ss. G. CRIFÒ, *Il problema dell'interpretatio*,

anche connesso con il faticoso percorso che gli studi romanistici stanno affrontando in seno alle ‘strette’ dell’attuale riforma universitaria³⁹.

Proprio il rapporto tra lo studio del diritto romano e le altre discipline c.d. storiche e tra lo studio del diritto romano e le discipline positive costituisce, a mio avviso, il cuore (nell’ambito del tema generale cui si è fatto riferimento: ‘le scuole nel Tardoantico’) della discussione di questa Tavola Rotonda.

Si tratta di problematiche apparentemente obsolete, riemerse in seno alla Tavola Rotonda perché a tutti gli effetti ancora aperte e perché, forse, rappresentano oggi un segnale per una strada da percorrere⁴⁰.

L’Accademia Romanistica Costantiniana, pur rappresentando un centro culturale specialistico tra le materie storiche (la romanistica) si distingue all’interno di questa, per il particolare atteggiamento di ‘apertura’ verso discipline per lo più lasciate ai margini della discussione perché ritenute percorribili solo da altri specialisti o forse perché considerate addirittura inutili. Tale atteggiamento dell’Accademia si traduce non solo nell’accoglienza in seno al lavoro dei ‘romanisti’ di studi ‘diversi’, con la connessa valutazione complessiva di tutti i prodotti della ricerca, ma anche la propria messa in gioco nella ricerca, considerata sotto un profilo omnicomprensivo, in cui ciò che effettivamente conta è la progressione nella conoscenza, l’eliminazione di falsi problemi e la collaborazione di tutte le forze. Un romanista non è un archeologo o un filosofo del diritto

in *Labeo* 34, 1988, 213 ss., in apertura delle sue riflessioni, coglie l’influenza che l’*Introduzione* di Orestano ha esercitato su chi, prima studente, poi studioso, ha dimostrato un ‘allargamento di orizzonti’ derivato proprio dallo studio dell’opera di Orestano.

³⁹ V. *supra* nt. 32.

⁴⁰ Cfr. F. AMARELLI – A. MANTELLO, *Uno dei nostri compiti*, in *SDHI* LXII-1996, 401 ss., i quali, pur non mancando di rilevare come temi riguardanti il rapporto tra la romanistica e gli altri settori, anche non storici (o comunque il rapporto tra i diversi settori storiografici – punto di precipua attenzione degli aa.), sia stato nel tempo percorso e ripercorso, fino alla ‘noia’, affermano tuttavia che si tratta di problemi che ‘continuano a rimanere tranquillamente aperti’, 403, e per i quali, allontanandosi da quelle risposte che a loro avviso riproporrebbero ‘barriere’ e ‘contrapposizioni’, propongono una ‘storia delle riflessioni’ privilegiante una problematizzazione ‘interna’, non limitata a ‘discorsi *sul* diritto romano’, 406.

come un paleografo non è un esperto di problemi giuridici. Ognuno offre il proprio contributo alla ricerca scientifica attraverso gli strumenti sui quali si è formato. Un convegno, un incontro di studiosi, sono i momenti migliori per confrontarsi. L'osservazione è ovvia quanto banale ma è riproposta per ribadire che l'affaccio nei settori esterni può illuminare su problemi che il percorso effettuato solo all'interno del proprio ambito lascia non di rado insoluti e sicuramente porta a valutazioni più complete. Talvolta questa considerazione è del tutto dimenticata. Senza dimenticare che l'effettiva collaborazione conduce a risultati più completi⁴¹.

Il rapporto tra il diritto romano e le altre discipline storiche o tra il diritto romano e il diritto positivo rappresenta un tema scottante sul quale si sono cimentati generazioni di illustri studiosi in tempi lontani; echi di queste discussioni si sono protratte fino ai tempi più recenti.

Alla fine dell'Ottocento si attribuiva una particolare importanza all'utilità 'pratica' del diritto romano, riflesso, in realtà, di una plurisecolare visuale incentrata sullo studio pratico dell'opera di Giustiniano⁴². Nell'Ot-

⁴¹ Si v., ad es., il proficuo intersecarsi di competenze, settorialmente separate, di M. Buonocore e O. Diliberto nell'intervento da essi tenuto su *L'album e la lex della familia Silvani di Trebula Mutuesca. Nuove considerazioni*, presso la Pontificia Accademia Romana di Archeologia il 27 marzo 2003. Cfr. anche O. DILIBERTO, *Storia, epigrafia e diritto*, in *Labeo* 48 (2002) 2 Napoli 277 ss., a proposito di M. BUONOCORE, *L'Abruzzo e il Molise in età romana tra storia ed epigrafia*, I – II, *L'Aquila* 2002, volumi del quale egli rileva l'importanza assoluta per la disciplina romanistica. Diliberto coglie l'occasione per sottolineare come Buonocore rappresenti una di quelle eccezioni nell'ambito di "una sorta di impermeabilità di noi studiosi di diritto romano rispetto alla scienza antichistica *tout court*: e viceversa", 279.

⁴² Qualsiasi tentativo di raccogliere la letteratura su questi temi risulterebbe insufficiente e, in questa sede, inutile. Richiamo alcune figure che mi sono parse particolarmente significative e che, forse, costituiscono ancora oggi, modelli da ripensare. Cfr. F. SERAFINI, *Del metodo degli studi giuridici in generale e del diritto romano in particolare*, Roma 1872, in *Opere minori*, I, *Scritti vari*, Modena 1901, spec. 213 ss., che sottolinea anche l'altro immenso problema del tempo, il rapporto tra il diritto romano e i codici, ampiamente dibattuto dai giuristi, giudici e avvocati con esiti talvolta sorprendenti (anche questo rapporto si svela oggi in tutta la sua persistente attualità).

tocento questa impostazione identificava in parte un ruolo di difesa rispetto ai tentativi di svalutazione della tradizione romanistica messi in opera anche attraverso accuse mosse al diritto romano sul piano scientifico, storico, sociologico, nazionale⁴³, importanza particolarmente esaltata ed elogiata dai romanisti i quali assumevano talvolta anche atteggiamenti trionfalistici: ad es., Brugi riteneva che un eventuale indebolimento dell'insegnamento del diritto romano fosse addirittura "un reato di lesa Giurisprudenza"⁴⁴ e, sul valore del diritto romano e la sua pretesa universalità, si esprimeva sempre con toni forse troppo enfatici e roboanti⁴⁵.

Un indirizzo diverso da chi riteneva risolutiva l'utilità pratica del diritto romano come fondamento della sua asserita importanza⁴⁶, era sostenuto invece da chi si poneva sul piano dell'autonomia della disciplina

⁴³ Problema immenso – connotato da risvolti che investono più piani: storico, giuridico, scientifico, sistematico, filosofico – qui solo brevemente richiamato.

⁴⁴ B. BRUGI, *Diritto romano classico, diritto giustiniano, diritto romano comune*, in *Archiv. Giur. "Filippo Serafini"*, T. S., I (dell'intera collezione Vol. LXXII), Pisa 1904, 136 ss., 138. Per la sua sostanziale attualità vedilo in *Pagine vive, Labeo* 45 (1999) 3, Napoli, 447 ss.

⁴⁵ Cfr. B. BRUGI, *Le cause intrinseche della universalità del diritto romano*, Palermo 1886; della sua ricca produzione scientifica, relativa a questi temi, ricordo qui anche *I fasti aurei del diritto romano*, Pisa 1879, *La riforma della nostra legislazione civile*, Padova 1889. Più pacato nei toni e, a mio avviso, intramontabile, anche per la forza di espressione, non eccessiva ma incisiva, che lo caratterizza, mi sembra il noto articolo di Buonamici, F. BUONAMICI, *Dell'uso del diritto romano nella giurisprudenza italiana moderna*, Pisa 1877, introdotto dall'a. con una dedica "All'inclito ordine degli avvocati in Pisa", ai quali si rivolge dichiarando "Poiché a me, come ad altri, è noto che Voi procurate di tenere alta nel foro la tradizione romana". Sempre suggestiva la lettera di Vittorio Scialoja a Filippo Serafini: *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle università italiane. Lettera al Prof. Serafini*, in *Arch. Giur. "Filippo Serafini"*, XXVI, Pisa 1881, 486 ss.

⁴⁶ Ribadiamo però che l'utilità pratica del diritto romano esaltata da Brugi rappresentava un'arma di difesa logica in un particolare momento storico caratterizzato da movimenti ideologici, culturali, sociali, giuridici molto forti se non addirittura dirompenti; oggi, l'affermazione di tale uso pratico ha un significato diverso e diversamente va valutata. Ricordo qui G. GROSSO, *Premesse generali al corso di diritto romano*, Torino 1960⁴, che ha dedicato ampie pagine allo

storico-romanistica. Anche qui mi limito ad un esempio significativo di questo indirizzo: Mario Lauria, che scriveva (ma siamo già tra i due conflitti mondiali) di “problemi trascurati, fuori moda, ma che vanno risolti”⁴⁷, rilevando come una critica “ben più grave” di quella derivante dall’area tedesca (nella quale il problema dello studio del diritto romano era associato anche a problemi razziali), provenisse da chi sosteneva che “ogni studio vada giudicato per l’utilità dei suoi risultati”: queste parole, scritte nel corso degli anni trenta, non sono sembrate mai così attuali. Del pensiero di Lauria si possono confrontare anche le riflessioni espresse nel corso degli anni cinquanta a proposito dell’inchiesta sullo studio ed insegnamento del diritto romano⁴⁸, inchiesta da cui, a suo parere, emergeva, da un lato come la maggior parte delle risposte valutassero l’importanza dello studio del diritto romano proprio solamente sotto il profilo dell’utilità pratica⁴⁹ dall’altro, come un aspetto del problema fosse anche l’isolamento delle discipline romanistiche e del disinteresse manifestato, anche attraverso il silenzio, da positivisti, storici e filologi. Lo studio del diritto romano si isolava ma era anche isolato. Osservazione che non appare affatto estranea all’esperienza attuale.

In tempi più recenti questi temi hanno generato ulteriori riflessioni⁵⁰.

studio del diritto romano nel suo rapporto con i movimenti ideologici contrari ad esso.

⁴⁷ M. LAURIA, *Indirizzi e problemi romanistici*, in *Il Foro It.* LXI – Fasc. V, Roma 1936, 1937, 511 ss., ora in *Studii e Ricordi*, Napoli, 322 ss.

⁴⁸ *Luci ed ombre dell’inchiesta di “Labeo”*, in *Labeo* 2 1956, 328 ss.

⁴⁹ Una delle domande era però così formulata: “*In che senso, ed entro quali limiti, il diritto romano (pubblico e privato) è utile alla preparazione del diritto moderno?*”. Contro un’esigenza pratica giustificante e a favore di uno ‘studio storico del diritto... svincolato da ogni utilità pratica’ v. L. BOVE, *Il diritto romano in una recente inchiesta*, in *Diritto e Giurisprudenza*, 1959 n. 3, 161 ss.

⁵⁰ Cfr., ad es., G. STOLFI, *Il diritto romano nell’esperienza di un civilista*, in *Riv. dir. civ.* 1976, I, 1, 14 ss., e in *SDHI* 1977, I 1 ss., ora in *Studi di diritto privato*, Milano 1980, 31 ss. Cfr. M. VALENTINO, *Romanistica e codice civile. Spunti per l’analisi di uno storico ‘connubium’*, in *Labeo* 41 1995-2, 181 ss.; AA., *La codificazione del diritto dall’antico al moderno. Incontri di studio*, Napoli 1988 e G. CRIFÒ, ‘*Codificazione*’ e ‘*sistematica*’, in *Labeo* 45 1999-3, 453 ss. Di G. CRIFÒ si v. anche *Indispensabilità e inutilità della romanistica attuale*, in *SDHI*

In questo frangente storico ed in particolare in seno alle proposte che scaturiscono dagli incontri dell'Accademia romanistica Costantiniana, mi sembra che questi rapporti- ancora in chiave problematica – tornino a suscitare discussioni. In realtà il tema non è mai stato obliterato. I dialoghi tra gli esponenti delle materie esprimono come quelle c.d. ‘storiche’ siano sempre in divenire e non riposino su desuete dimenticate, vetuste basi. Diversamente si pone la questione, se ancora oggi è messa – pericolosamente – in discussione, l'utilità del loro studio.

Connessa con questo tema mi è parsa la proposta di J.-M. Carrié (pervenuta all'incontro attraverso un intervento epistolare): rivisitare la storia della storiografia del diritto tardoantico, dal punto di vista della verifica e della valutazione dei percorsi che hanno condotto studiosi autorevoli ad impostare in un certo modo la descrizione della c.d. età ‘postclassica’⁵¹, per capirne le motivazioni sottostanti e vedere anche cosa è cambiato nelle ultime interpretazioni. Una storia della storiografia, quindi, non meramente ricognitiva ma di valutazione delle interpretazioni correnti. Una proposta accattivante, direi necessaria in questo frangente in cui tutto è e può essere messo in discussione. Una proposta dai numerosi risvolti e che coinvolge un po' tutti gli studiosi, nella rivalutazione delle origini di certe impostazioni. Personalmente mi coinvolge nell'ambito di una valutazione critica e retrospettiva dell'impostazione storiografica

55, 1989, 445 ss., lavoro pubblicato con alcune variazioni e con il titolo *Romanistica attuale*, in *Materiali di storiografia romanistica*, Torino 1998, 351 ss. Si v. poi F. RANIERI, *Eine Bemerkungen zu den historischen Beziehungen zwischen deutscher Pandektistik und italienischer Zivilrechtswissenschaft: Die Lehre des Rechtsgeschäfts zwischen 19. und 20. Jahrhundert*, in *Mélanges à mémoire du Prof. Alfred Riegl*, Bruxelles 1999, ed ivi bibliografia.

⁵¹ Non è mancata anche una puntualizzazione del senso attribuibile a questa espressione: ancora un tema noto, a lungo dibattuto, che vede ormai la letteratura pressoché d'accordo intorno all'espressione ‘Tardoantico’ (su cui cfr. S. MAZZARINO, *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, I; Roma 1974; espressione di derivazione forse archeologica: cfr. A. RIEGL, *Die spätromische Kunstindustrie*, Wien 1901 e le riflessioni di R. MANSELLI, *Tardo antico e crisi di civiltà*, in *La cultura in Italia fra Tardo Antico e Medioevo*, Atti Conv. CNR (Roma 12-16 nov. 1979), Roma 1981, I, 19 ss.), qui nuovamente emerso nell'ambito di questa nuova valutazione dell'esperienza tardoantica.

che connota proprio il Tardoantico nella interpretazione della sistematica delle fonti sotto il profilo terminologico. Credo inoltre che l'idea di Carrié risponda anche alle esigenze utilitaristiche che in ogni caso è doveroso affrontare: capire, valutare, storicizzandole, le impostazioni di Maestri come Vincenzo Arangio-Ruiz o Edoardo Volterra o ancora di Maestri dell'Ottocento, aggiorna le nostre conoscenze, risponde a domande sul significato di questi studi e sul loro rapporto con il diritto moderno. Mi sembra anche che risponda all'iniziativa proposta già nel 1996 da F. Amarelli e A. Mantello nell'introduzione della rubrica 'Recordationes' della rivista *Studia et Documenta Historiae et Iuris*⁵², con la quale si prospettava, fra l'altro, questo tipo di domanda: "perché questo tipo di storia? e su questo argomento?"

Proprio la domanda sul senso attribuibile oggi allo studio del diritto romano, e soprattutto allo studio delle fonti, della loro tradizione, della circolazione dei testi, dell'uso dei libri nelle scuole, nella pratica, nella formazione dei giuristi, è il primo forte riflesso di questo incontro che scaturisce in particolare dall'intervento, stimolante e provocatorio, del giurista positivo presente alla Tavola Rotonda. Tra i diversi interventi, la domanda di F. Spantigati "qual è l'utilità di questo tipo di progetto?" investe, non a caso all'interno di una Tavola Rotonda incentrata sul tema 'scuole', il rapporto studente/Accademia e quindi il ruolo, la funzione, le finalità, il senso degli studi romanistici nell'epoca attuale, nell'ambito di un contesto in cui sembrerebbe particolarmente proficua una collaborazione tra positivisti e romanisti⁵³.

⁵² V. supra nt. 40.

⁵³ Quanto sia attuale e fonte di discussioni, talvolta più che vivaci, il rapporto tra positivisti e romanisti (specie nella costruzione di un 'diritto comune europeo'), lo dimostrano il saggio di A. MANTELLO, *Di certe smanie 'romanistiche' attuali*, in *Diritto romano attuale*, 4-2000, 58 ss., l'articolo di C.A. CANNATA, *Cuiusque rei potissima pars principium*, in *Diritto romano attuale*, 6-2001, 157 ss., e la risposta a quest'ultimo di A. MANTELLO, *Ancora sulle smanie 'romanistiche'*, in *Labeo*, 48, 2002, 27 ss. (*Postilla*). Si veda poi l'insieme dei lavori della Rivista di *Diritto romano attuale*, spec. del num. 6 del 2001 su *Il giurista europeo*. Sul diritto romano e la sua interazione con il diritto europeo si è più volte soffermato G. CRIFÒ, *Prospettive romanistiche per l'Europa unita*, in *RIDA Suppl.* 41, 1994; Id., *Civis. La cittadinanza fra antico e moderno*, Roma-Bari 2000. Si v.

In effetti abbiamo assistito, all'aprirsi di questa Tavola Rotonda, all'entusiasmo di un cospicuo gruppo di studiosi che in un momento particolare di riforme e ripensamenti, si sono avviati, anzi, Hanno continuato ma con spirito innovatore, a studiare aspetti oggi messi gravemente in discussione⁵⁴. Diciamo gravemente perché se il dialogo rappresenta il segno positivo degli scambi culturali, non lo sono certo alcune aprioristiche affermazioni sull'inutilità e soprattutto improduttività (un termine così di moda in questi tempi) degli studi 'storici'⁵⁵, in fondo mera antichistica addirittura da eliminare, secondo questa visuale che a mio modesto avviso è carica di pregiudizi.

Allora l'atteggiamento di questa Tavola Rotonda cosa ha rappresentato? Una risposta al problema, tanto più che ha prospettato di studiare *ex novo* gli argomenti proposti; oppure un ruolo meramente difensivo assunto di fronte a nuovi/vecchi pericoli? Secondo l'opinione di Spantigati essa costituisce un aggancio, un ponte con il 'mondo esterno', anzi di più, una richiesta, un'apertura.

anche (ma anche su questo specifico tema qualsiasi riferimento non rende giustizia dell'ampiezza del dibattito) F. CASAVOLA, *Diritto romano e diritto comune europeo*, in *Labeo* 1994, 168 ss.; C.A. CANNATA, *Il diritto romano e gli attuali problemi d'unificazione del diritto europeo*, in *Studi G. Impallomeni*, Milano 1999, 43 ss.

⁵⁴ Non nel senso però, di favorire la reviviscenza del diritto romano in chiave attualizzante, secondo schemi e impostazioni ancora una volta antichi e attuali, su cui v., ad es., in senso opportunamente critico, T. GIARO, "Comparemus!". *Romanistica come fattore d'unificazione dei diritti europei*, in *Rivista critica del diritto privato*, 19, 2001, 539 ss.

⁵⁵ Su un piano ulteriore si pone l'articolo di A. SOMMA, "Roma madre delle leggi". *L'uso politico del diritto romano*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XXXII, 1-2001, 153 ss. che, nello scandagliare l'uso pratico-politico del diritto romano che come è ben noto si è manifestato da Giustiniano fino ai nostri giorni, sembra, a mio avviso, fraintendere il senso dell'aggettivo 'storico' in Orestano (eliminato infatti – ma perché pleonastico – dal titolo della sua *Introduzione* del 1987), affermando che una certa definizione ('non convenzionale') di recenti lavori (l'a. si riferisce a T. GIARO, *Aktualisierung Europas. Gespräche mit Paul Koschacher*, Genova, Name, 2000 e ID., "Comparemus!", cit.) presuppone 'che si pensi ancora opportuno e utile perdere di vista – per dirla con Riccardo Orestano – lo "studio storico del diritto romano", 154.

Tra gli obiettivi di riflesso immediatamente pratico va individuata l'utilità, anche da parte degli studenti: e qui si è innestata l'affermazione di R. Martini – che riflette uno dei temi anche orestaniani – : si studia la storia, “*ars gratia artis*”.

Di fronte alla prospettazione – provocatoria – di due possibilità, ricerca dell'utilità e funzionalità di questi studi o studi fini a se stessi, è stata posta la domanda, a mio avviso centrale e conclusiva, del Presidente dell'Accademia, G. Crifò: premesso che la funzionalità è sicuramente la strada più pericolosa, quale strada prendere. La questione è stata affidata alle coscienze di ogni singolo partecipante, e alle discussioni effettuate in seno ai singoli gruppi interni di studio. A questo proposito, in seno ad una riunione informale del gruppo di lavoro organizzato e guidato da G. Crifò, tenutasi il lunedì successivo alla sedute della Tavola Rotonda presso la sede della Sapienza, è emerso il desiderio di poter vedere nel futuro della nostra tormentata disciplina un'accentuarsi dei profili storico-critici con cui dare giusto rilievo a studi che, ci sembra, stiano invece per essere abbandonati. Ciò è in perfetta armonia con il ruolo da sempre assunto dall'Accademia Romanistica Costantiniana. Oggi, forse, il suo criterio di studio e ricerca, ha bisogno di adesioni ancora più convinte e motivate, soprattutto tra gli esponenti più giovani per consolidare un tipo di ricerca volta a scavare il substrato storico e filologico⁵⁶, senza che questo però tralasci il rapporto – imprescindibile – con le discipline positive. In altre parole, se da un lato lo studio ‘storico’ del diritto romano non necessita di giustificazioni particolari perché è in se stesso che trova fondamento, dall'altro l'autonomia di tale studio non può prescindere dalla sua funzionalità, praticità e attualità se consideriamo che la conoscenza giuridica non può che essere unitaria⁵⁷.

⁵⁶ Forse, in realtà, l'unico (paradossalmente, se consideriamo che la presunta ‘crisi del diritto romano’ – secondo l'espressione che riecheggia antiche polemiche nuovamente attuali – è generalmente imputata proprio allo studio cd. ‘storico’ del diritto romano) in cui poter trovare oggi materia per una ricerca originale.

⁵⁷ Nella complessa rivisitazione delle ‘polemiche’ contro il diritto romano, affronta anche il tema del metodo di studio (pure criticamente considerato, scrivendo infatti di ‘un’apparente questione di metodo’) R. ORESTANO, *Introduzione*, cit., 479 ss. In part. v. 489.

Il messaggio proveniente da questo incontro, di non perdere punti di riferimento così fondamentali per la figura del giurista (ancora ripetendo, con toni più sommessi e forse anche con atteggiamenti a volte impliciti, quelle battaglie dei giuristi di fine Ottocento, allora armati e nelle differenze uniti), si è basato su tutta una serie di proposte avanzate durante le due giornate di seduta della Tavola Rotonda che dimostrano quanto sia vivo e proficuo il lavoro degli ‘storici’.

Innanzitutto vediamo che il progetto di ricerca di questo incontro è stato delineato intorno al tema delle scuole nel Tardoantico e della circolazione dei testi: progetto che permette di considerare nella ricerca i più diversi aspetti sociali, economici, politici, scientifici di un ricco mondo culturale.

Tra i primi problemi discussi vi è stato infatti quello della limitazione o meno al solo mondo del diritto della questione ‘scuole’, con considerazioni di particolare rilievo.

In questo ambito un tema di un certo interesse con riflessi sui problemi di diritto e che potrebbe inserirsi nel prossimo convegno, è il linguaggio medico di cui abbiamo, ad es., testimonianza in una fonte come il *De rebus bellicis*. Con questa specifica proposta in effetti vengono affrontati due problemi: quello dello studio di argomenti non propriamente o tradizionalmente inseriti nel campo del ‘giuridico’ nonché quello delle fonti c.d. extragiuridiche. Temi niente affatto nuovi, ma anzi ampiamente trattati proprio anche dall’Accademia⁵⁸ che rilevano in questa sede sotto due profili: primo, per ribadire la loro importanza in ricerche che mirino a valutare il complesso del mondo culturale tardoantico e che quindi tentino di non trascurare nulla; secondo, per mostrare come un problema di ‘scuole’ nel tardoantico implichi anche la considerazione di insegnamenti quali un lessico specialistico e funzionale al diritto. Riproporre l’esame di tale aspetto culturale dell’epoca comporta perciò, nell’ambito del generale atteggiamento innovativo di questa Tavola Rotonda (v. *supra*, 1 e 12 s.), esaminare fonti e studiare problemi dal punto di vista dell’argomento ‘scuole’.

⁵⁸ V., ad es., S.-A. Fusco, *La brama di ricchezza e l’oppressione dei cittadini: finanze e amministrazione nella visione costituzionale dell’Anonimo “de rebus bellicis”*, in *AARC XII Conv.*, Napoli 1998, 291 ss.

Nel capitolo conclusivo del *De rebus bellicis*, in cui è lamentata la *confusio* e la *obscuritas legum*, l'autore del *libellus* si rivolge all'imperatore sollecitandolo a risolvere i problemi della giustizia come ultimo rimedio per curare i mali civili⁵⁹. La terminologia impiegata dall'Anonimo è di carattere medico: egli qualifica l'auspicato intervento del *sacratissimus imperator* come una '*civilium curarum medicina*'⁶⁰. Ora, un tema come questo in uno studio complessivo delle 'scuole', e quindi della formazione dei giuristi e degli operatori del diritto, può mostrare come anche un lessico non giuridico potesse essere impiegato, e forse insegnato, per motivare, nell'ambito di impiego della retorica, decisioni imperiali⁶¹.

⁵⁹ *De reb. bell. 21. De legum vel iuris confusione purganda. 1. Divina providentia, sacratissime imperator, domi forisque rei publicae praesidiis comparatis, restat unum de tua serenitate remedium ad civilium curarum medicinam, ut confusas legum contrariasque sententias, improbitatis reiecto litigio, iudicio augustae dignationis illumines. 2. Quid enim sic ab honestate consistit alienum quam ibidem studia exerceri certandi ubi, iustitia profitente, discernuntur merita singulorum.*

⁶⁰ Espressione identificata persuasivamente da Giardina nei 'problemi di governo che non riguardano le *res bellicae*': cfr. A. GIARDINA, *Le cose della guerra*, Milano 1989, 106.

⁶¹ A. GIARDINA, *Le cose della guerra*, cit., loc. cit., il quale sostiene che l'impiego di terminologia medica nella legislazione tardoantica, specie nella forma di *topoi*, fosse stato preceduto, nell'antecedente epoca imperiale, dall'uso di lessico medico nella retorica. Attraverso tale linguaggio gli imperatori sarebbero apparsi come coloro che curavano i mali della società attraverso l'emanazione di leggi. Tra i riferimenti testuali indicati dall'autore, ricordiamo qui l'espressione *medicina iuris* presente in Simmaco, *Epistulae*, II 13, 2. Ancora in ambito imperiale si v., ad es., *Nov. Theod. XXIV, 1, a. 443: Impp. Theod(osius) et Valent(inianus) AA. Nomo magistro officiorum ... Haec una res enim diligentissime procurata multarum nos rerum sollicitudine relaxabit nec singulis cogemur adhibere medicinam, si generali remedio cuncta sanemus. ... Dat. prid. id. sept. Constantinopoli Maximo II et Paterio vv. cc. cons.* L'impiego di terminologia medica (*adhibere medicinam, sanemus*) enfatizza il ruolo imperiale. Si v. anche *Nov. Val. I, 2 (440/441?) Impp. Theod. et Valentinianus AA. ad Maximum II p(raefectum) p(raetorio). Remissio tributorum pro vastitatis qualitate concessa redivivae devotionis fomitem subministrat: neque ingruentibus morbis revocari sanitas potest, nisi industriam suam medicina praesti-*

Viene così inevitabilmente riproposta – anche in questo caso con intento innovativo – la problematica del significato di giuridico ed extragiuridico che, nella sua storicizzazione⁶², ha permesso di considerare e finalmente vagliare quegli aspetti a lungo e a torto ritenuti non pertinenti e quindi inutili, ma che invece si rivelano, ogni giorno di più, illuminanti per la comprensione di problemi insoluti o fraintesi, spesso proprio a causa della loro considerazione sotto l'unico profilo della giuridicità. In questa Tavola Rotonda la storicità di tale distinzione appare in tutto il suo significato.

Se l'estensione del substrato testuale ha generato dibattito, non meno rilevante si è mostrato il problema dei limiti del periodo considerato: IV e V sec. d. C., anche VI sec. o ancora oltre? In questo ultimo senso sembra essersi espresso G. Diurni, esponente del 'settore' medievista

terit, Maxime p(arens) k(arissime) a(tque) a(mantissime). ...Syracusanus vero Catinensis Aetnensis Lilybitanus Thermitanus Soluntinus..., in cui le espressioni sembrano testimoniare la somma cura rivolta dall'imperatore nella politica legislativa, come nel caso di condono dei tributi. Il parallelo tra l'attività imperiale e l'attività medica impressiona positivamente il suddito e può quindi suscitare un'approvazione entusiasta. All'imperatore si chiede '*medicinam nostrae curationis*': Nov. Val. XXII, pr. (a. 446) *Impp. Theod(osius) et Valent(inianus) AA. Albino II p(raefecto) p(raetorio) et Patricio. ...Officium sedis celsitudinis tuae, sine quo necessitates publicae nequeunt expediri, per infortunia multa iam saucium medicinam nostrae curationis exposcit, quae dudum potuisset adhiberi, si suggestio similis ante manasset. ... Dat. XVIII kal. ian. Rom(ae) Aetio III et Symmacho vv. cc. cons.* Il linguaggio della cancelleria riveste di lodi l'opera dell'imperatore, *salubris aequitatis auctor: Medicina huius laus aeterna contingit, cum nos tam salubris aequitatis auctores aetas et praesens et futura declaret* (Nov. Val. XXVII, 2, a. 449).

⁶² Cfr. G. CRIFÒ, *Lezioni di storia del diritto romano*, Bologna 2000³, 31: '... va detto che non è necessario, anche se a partire da un certo momento i nostri specifici intenti e interessi lo renderanno opportuno, distinguere come pur si usa tra fonti di cognizione c.d. giuridiche (tecniche, dunque) ed extragiuridiche: una distinzione che Riccardo Orestano (1909-1988) ha giustamente posto in discussione, storicizzando il presupposto di una identificazione tra 'giuridico' e 'normativo', con tutte le conseguenze che ciò comporta sul piano ricostruttivo (cfr. ID., *Introduzione allo studio del diritto romano*, Il Mulino, Bologna 1987, 514-518)'.

(anche in questa presenza si può vedere il chiaro intento dell'Accademia di estendere i colloqui oltre i tradizionali confini romanistici), che si è soffermato lungamente anche sulla scuola di Bologna. Su tale estensione però i romanisti presenti (ad es., F. De Marini Avonzo, che presiedeva la seduta del 23) si sono mostrati non particolarmente propensi, sia per l'eccessiva ampiezza temporale e contenutistica che impegnerebbe oltre misura i convegnisti, sia per problemi pratici legati ad una invasione eccessiva di competenze 'settoriali': è chiaro che l'intento di osmosi tra le materie, auspicato dall'Accademia, non vuole andare a scapito del corretto ruolo professionale che ciascuno studioso riveste nell'ambito del suo *iter* di studi. La conclusione delle discussioni è stata dunque quella di limitarsi al periodo propriamente romanistico incluso però anche il secolo di Giustiniano. Quindi un'estensione del lasso temporale in effetti c'è stato. L'età giustiniana è solitamente studiata in collegamento con il periodo classico sotto il profilo della comparazione degli istituti privatistici, spesso a scapito della continuità storica e non raramente con totale oblitterazione dell'importante ruolo svolto dalle esperienze tardoantiche. In questa Tavola Rotonda essa acquista rilevanza sotto il profilo della continuità/discontinuità con l'esperienza tardoantica.

Sono stati indicati alcuni testi come possibili oggetti di studio del prossimo convegno⁶³. Tra questi è emersa una fonte che ha già prestato lo spunto a precedenti lavori: si tratta di una costituzione di Giuliano l'Apostata del 362 (CTh. 13,3,5), importante provvedimento nell'ambito delle scuole. Sempre di Giuliano è stato ricordato anche un intervento con cui l'imperatore si scagliò contro i maestri di culto cristiano (*Ep.* 61c)⁶⁴.

L'interesse per Giuliano si interseca con l'analisi della testimonianza ammiana (in part.: *Amm. Marc., Res Gestae* 22.10.⁷⁶⁵) nella quale si

⁶³ G. Crifò, e così F. De Marini Avonzo, hanno osservato che, viste le fervide discussioni effettuate, in più di un caso in effetti il Convegno era sostanzialmente già predisposto.

⁶⁴ V. *supra* 13 nt.20.

⁶⁵ Il passo ammiano potrebbe aver richiamato l'*Epistula* sull'educazione: cfr., ad es., P. ATHANASSIADI, *Giuliano. L'ultimo degli imperatori pagani*, tr. it. M. Ortelio (cur.), Genova 1994, 11 ss. e nt. 1. Il problema che pone il testo di Giuliano potrebbe essere inserito nell'esame dei cambiamenti che, riflesso dell'imponen-

può trovare un riscontro dell'interpretazione dei provvedimenti dell'Apóstata. In relazione a questo passo delle *Res Gestae* si è aperta una vivace discussione (che ha visto protagonisti M. L. Navarra e E. Germino) sull'identificazione del provvedimento giuliano ricordato da Ammiano con il termine 'iura': una perplessità di Germino riguardava proprio la possibilità che una costituzione di Giuliano (CTh. 13,3,5) potesse essere indicata con la suddetta espressione. A questo proposito non posso personalmente esimermi⁶⁶ dall'osservare che non appare estraneo al linguaggio tardoantico l'uso di tale espressione nel significato di 'precedente intervento imperiale' – forse anche con l'allusione ad una regola consolidata, in altre parole con l'attenzione ad un diritto ormai incontrovertito, stratificato, mentre il termine *leges* (vedilo in *Amm. Marc.* 22.10.6, contrapposto a *iura* di 22.10.7) potrebbe alludere all'introduzione di principi nuovi, come se volesse indicare un *ius* ancora in *fieri*; questo però dipende dai contesti: le espressioni sono fungibili⁶⁷. Nell'ambito però dello

te influenza cristiana avallata dagli imperatori, nel tempo sfociarono, ad es., nel progetto, non realizzato, di una università cristiana, parallela alla scuola pagana, di Cassiodoro (su cui cfr. le riflessioni di P. RICHÉ, *Le scuole e l'insegnamento nell'occidente cristiano dalla fine del V secolo alla metà dell'XI secolo*, tr. it. N. Messina, Roma 1984, 35 s.). V. *supra* 8 nt. 27.

⁶⁶ In considerazione dei miei studi sul significato delle espressioni 'iura' e 'leges' nel Tardoantico: cfr. P. BIANCHI, *Iura-leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e Storia*, Milano 2007.

⁶⁷ Problema troppo vasto per essere qui anche solo sintetizzato: la testimonianza ammiana (velocemente richiamata, ma delle *Res Gestae* v. anche 14.6.5; 16.5.12; 23.6.8; 24.4.24; 25.4.20; 25.7.11; 26.10.10; 27.6.7; 30.1.4; 30.4.12; 30.10.3, passi tra i quali solo 26.10.10 presenta *iura* e *leges* in forma di binomio), pur nella sua atecnicità di linguaggio – problematica e discussa – offre un quadro della situazione politica e amministrativa istituzionale di un lasso di tempo (358-378) circoscritto. Il problema delle espressioni *iura* e *leges* e del loro significato, va valutato in ogni singolo contesto e non snaturato in una generalizzazione che sfuma gli effettivi significati. Ciò è dovuto al fatto che questo tema abbraccia un lasso temporale lunghissimo: come rapporto tra *ius* e *leges* anche tutta l'esperienza romana, dalle Dodici Tavole fino a Giustiniano, coinvolgendo fonti di diversa natura e valore (ad es., la notissima testimonianza sull'introduzione del processo formulare di *Aul. Gell., Noctes Atticae*, 16.10.8; o, tra i numerosi esempi che si possono trarre dall'opera di Cicerone: *Cic., De leg.*, I.17; con riferimento a Giustiniano, oltre le

spirito informatore dell'intera Tavola Rotonda, è ovvio che questa considerazione debba essere verificata *ex novo* anche alla luce di questi studi.

Connesso anche a questo tema è la proposta di F. Amarelli di studiare ancora il lessico delle costituzioni imperiali che, nel periodo della c.d. volgarizzazione⁶⁸, costituisce senza dubbio un dato fondamentale da considerare nella ricostruzione del complessivo sistema normativo di quell'epoca. Si può qui affiancare un'altra considerazione, di G. Crifò, sul lessico religioso delle costituzioni e quindi sulle interazioni tra terminologia propriamente giuridica e terminologia sacra⁶⁹.

costituzioni programmatiche, anche la *Sanctio pragmatica*, 11); circoscritto alla forma *iura/leges*, un periodo comunque ampio, per lo più compreso, secondo la letteratura, nel Tardoantico (come nota precipua e caratterizzante quel periodo). In questa sede posso solo ribadire che l'ampiezza del tema richiede indagine separate e approfondite che mirino, eventualmente (un risultato così ampio solitamente va a scapito dell'approfondimento e d'altra parte l'analisi tendenzialmente completa di tutte le fonti che toccano questo problema è di per sé impresa infinita), a ricomporre i dati (molteplici: non va dimenticato, ad es., che il problema coinvolge anche le espressioni *ius*, *iura*, *leges* singolarmente considerati: a puro titolo di esempio: *Gai.*, I, 2; una costituzione diocleziana trädita in CI. 2.4.33 (34); un testo di Arcadio e Onorio riportato in CTh., 9.14.3; e che, detto sempre in via incidentale, la configurazione *iura/leges* è rarissima nel Tardotico, caratterizzando se mai, piuttosto momenti dell'età repubblicana). Un'ultima considerazione può chiudere questa breve digressione incidentale: una costituzione del Codice Teodosiano dell'a. 425 (CTh., 14.9.3.1 *Impp. Theodosius A. et Valentinianus Caes.*) indicherebbe i professori di diritto con l'espressione "*qui iuris ac legum formulas pandant*", cfr. J. GOTHOFREDIL, *Ad CTh. 14.9.3.1*. Su questa c. si è soffermata recentemente G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Costanzo e Costante hanno davvero abolito il processo formulare?*, in <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano0102bassanelli.pdf>.

⁶⁸ Tema che potrebbe ancora offrire spunti di novità in una valutazione del lessico tardoantico che privilegi ancora di più la sua peculiarità ed autonomia da precedenti e successive esperienze che il suo rapporto di continuità/discontinuità – analogie/differenze con l'età classica e giustiniana.

⁶⁹ Cfr. anche l'intervento di G. CRIFÒ, *Religione et legibus. Fondamento religioso e laicità del diritto*, nel Convegno su *La secolarizzazione del diritto dell'Impero romano della tarda antichità*, tenuto presso l'École Française il 23 gennaio 2003.

Anche la costituzione programmatica del 429 (CTh. 1,1,5), da sempre testo di interesse centrale per gli studi tardoantichi, è stata oggetto di riflessione che ne ha evidenziato la ‘*scholastica intentio*’ e che ne permette un’ulteriore valutazione sotto un profilo che la accomuna ad altre fonti di natura e scopo diversi.

Altri testi che i convegnisti hanno proposto come possibili oggetti di approfondimento sono il libro siro-romano del diritto o i *Fragmenta Augustodunensia*, le lettere conciliari e sinodali, i panegirici latini. Tra questi ultimi in particolare il Panegirico di Eumenio per la rinascita delle scuole. Non andrebbero dimenticate anche le fonti papirologiche tra le quali, ad es., per questo tema, si può ricordare *P. Coll. Youtie 66*, testimoniante esigenze di trattamento economico nell’ambito dell’insegnamento pubblico.

Tra gli specifici argomenti proposti è stata presa in considerazione innanzitutto la formazione ‘scolastica’ del giurista: sono stati ripercorsi i temi dell’influenza della retorica nel diritto; dell’influenza dei giuristi nella società e del loro rapporto con l’apparato amministrativo dello Stato. S. Giglio ne ha sottolineato il carattere burocratico che dall’epoca di Schulz⁷⁰ è ancora oggi ritenuto molto attuale, sostenendo che l’ambito di lavoro dei giuristi è principalmente quello delle cancellerie e che forse studi prosopografici ancora più approfonditi, come si stanno già effettuando, potrebbero offrire ancora dati nuovi.

G. Bassanelli Sommariva ha riproposto il problema della frammentazione dei testi nella codificazione teodosiana (era un sistema della prassi orientale?). Le tecniche delle cancellerie erano le tecniche delle scuole o appartenevano solo all’ambiente della redazione dei testi di uso normativo? La Bassanelli ha sottolineato anche che gli studi delle opere classiche avevano come scopo quello della conoscenza del diritto e non quello della sua creazione. Delle opere classiche si riprendeva, nella scuola, forse ancora il metodo casistico. Connesso a questi rilievi mi sembra il tema della cd. “*canonizzazione*” (su cui cfr. *supra* 11), categoria concettuale che tende ad esprimere, nella storiografia, una creazione della scienza con la

⁷⁰ Ben noto è che proprio F. Schulz dedicò pagine della sua *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it. a cura di G. Nocera, Firenze 1968, 480 ss., alle scuole di diritto del c.d. “*periodo burocratico*”.

quale si sarebbe generato una sorta di catalogo di opere giurisprudenziali applicabili nella prassi. Tale categoria, di uso piuttosto comune attualmente, implica valutazioni del ruolo assunto o mantenuto dalla giurisprudenza nel Tardoantico. Mi sembra che dalla tendenza del classicismo alla canonizzazione, con la quale, nella prospettiva di Schulz, si sarebbe cercato di ricavare dalla giurisprudenza classica un canone o una regola per il presente,⁷¹ al fenomeno di “gesteigerte Autorität der klassischen Erbes” definito da Wieacker “Kanonisierung”⁷², questa rappresentazione dogmatica di alcuni aspetti del Tardoantico, quali la cristallizzazione delle opere giurisprudenziali, l’elaborazione di un “canone chiuso” di opere giuridiche (di immediato impiego nella prassi?), la trasmissione attraverso le scuole e quindi la formazione dell’operatore giuridico, conservi una funzione che, per le innumerevoli implicazioni che comporta, sia ancora degna di essere scandagliata⁷³.

Ancora si può parlare dei commissari del Codice Teodosiano (burocrati) anche in vista di un approfondimento del rapporto tra scuola e codificazioni allo scopo di verificare il ruolo che la scuola avrebbe svolto nella formazione dei codici⁷⁴.

Ulteriore tema è apparso anche quello della valutazione dei giuristi del Tardoantico. Tema scottante, dato che l’attuale *communis opinio* descrive la giurisprudenza di quei secoli ancora in termini di negatività, nel

⁷¹ Ma nel pensiero di Schulz il concetto è più articolato e talvolta oscillante, *Storia della giurisprudenza*, cit., 502 ss.

⁷² F. WIEACKER, *Corpus iuris in Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, CII, 1942, 444 ss., riprodotto in *Vom Römischen Recht. Wirklichkeit und Überlieferung*. Leipzig 1944, 159 ss. Id., *Vom Römischen Recht. Zehn Versuche*, 2, neubearb. u. erw. Aufl. Stuttgart 1961, 251 ss. Tema ripreso in *Le droit romain de la mort d’Alexandre Sévère à l’avènement de Dioclétien (235-284 apr. J. C.)*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 49 (1971), 201 ss. Cfr. anche L. WENGER, *Canon in den römischen Rechtsquellen und in den Papyri*, Wien und Leipzig 1942.

⁷³ V. ancora G. BARONE-ADESI, *Ricerche sui corpora normativi dell’impero romano*. cit. (v. *supra* 14 nt. 22).

⁷⁴ Altro tema connesso anche al rapporto tra i professori di diritto e le codificazioni (progetti di codici preunitari, del 1865, del 1942)e quindi all’influenza delle classi colte, dei giuristi, nell’elaborazione di un diritto legislativo.

senso di improduttività ed esautoramento dello spirito creativo⁷⁵, a parte alcune opinioni che ne hanno invece rilevato l'aspetto pratico-funzionale⁷⁶, o che ne hanno considerato il cambiamento di ruolo all'interno dell'apparato imperiale⁷⁷

Il tema delle scuole è stato valutato anche sotto il profilo della conservazione, tradizione e diffusione dei testi, secondo un tema caro a G. Cavallo ma forse ancora poco studiato dai romanisti. P. Mari a questo proposito ha proposto il problema della distinzione tra un testo di scuola ed un testo oggetto di *recitatio*. Non è quindi potuto mancare il richiamo alle ben note costituzioni tradite in CTh. 1,4,1, 2 e 3 e quindi al tema dell'uso delle *Pauli Sententiae* e delle *Notae* di Paolo e Ulpiano a Papiniano.

È stato profilato anche il problema dell'impiego delle opere giuridiche nelle scuole e quindi dell'eventuale sistema utilizzato.

Oggetto di studio potrà essere il tema delle immunità e dei privilegi della classe degli *antecessores*; come anche quello della personalità di ben noti maestri (ad es. Boezio, Isidoro). La formazione giuridica dei maestri riguarda ovviamente anche i padri della chiesa (ad es. Agostino). Per questo occorre uno studio che ne esamini l'*iter* di formazione attraverso un riesame di fonti già note per altri problemi (per questo aspetto sono stati menzionati gli studi di Liebs). Questo profilo rileva anche per-

⁷⁵ Si veda, in genere, la valutazione corrente della manualistica. Cfr. anche M. TALAMANCA, *L'esperienza giuridica romana nel Tardo Antico fra volgarismo e classicismo*, in *Le trasformazioni della cultura nella tarda antichità*, (M. Mazza – C. Giuffrida curr.), vol. I, 27-70, Catania 1985, 27 ss., il quale però, 51, nell'ambito di una valutazione complessiva e capillare della cultura, della scuola, dei tribunali della tarda antichità, 'compone' un 'quadro.. molto più articolato di quello della decadenza'.

⁷⁶ Cfr., ad es., C. A. CANNATA, '*Possessio*' '*possessor*' '*possidere*' *nelle fonti giuridiche del basso impero romano. Contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell'epoca postclassica*, Milano 1962; S.-A. FUSCO, '*Pecuniam commodare*'. *Aspetti economici e sociali della disciplina dei rapporti di credito nel V secolo d.C.*, Perugia 1980.

⁷⁷ In questo senso N. PALAZZOLO, *Crisi istituzionale e sistema delle fonti dai Severi a Costantino*, in *Società romana e impero tardoantico*, I, *Istituzioni, ceti, economie*, Bari 1986, 56-70, 61 ss.

chè si possono confrontare le scelte degli studi da parte degli studenti (ad es., diritto o retorica?) e perchè si può valutare la cultura giuridica dei vescovi (fondamentale nella valutazione della loro effettiva influenza su alcuni cambiamenti della legislazione⁷⁸).

Un'attenzione particolare, in linea con le consuete scelte dell'Accademia Costantiniana⁷⁹, è stata offerta alle c.d. fonti non giuridiche (ad es., Giovanni Crisostomo, Libanio, Ausonio, Ammiano, Simmaco, Cassiodoro). Quindi la valutazione ulteriore⁸⁰ dei riflessi dei lavori letterari sulle opere giuridiche.

⁷⁸ Anche qui, come in quasi tutti i casi proposti, sarebbe stato naturale richiamare studi e ricerche che i presenti convegnisti hanno già da tempo affrontato – sull'influenza dei vescovi si v., ad es., F. AMARELLI, *Vetustas-Innovatio. Un'antitesi apparente nella legislazione di Costantino*, Napoli 1978 –. Ma, come abbiamo già osservato, lo spirito 'nuovo' che ha permeato tutta la Tavola Rotonda si è espresso proprio nel distacco da quanto già 'consolidato'.

⁷⁹ Secondo quanto detto *supra* 24.

⁸⁰ Cfr. il tema del precedente Convegno dell'Accademia (XIV, Perugia-Spello, 8-10 ottobre 2001): "Testi giuridici e letterari per la storia del diritto tardoantico".

